

Codice A1821A

D.D. 21 ottobre 2024, n. 2196

Rete radio "Emercom.Net-Piemonte" per le attività di protezione civile degli enti pubblici e del volontariato regionale del Piemonte - Servizio di aggiornamento e ampliamento dei servizi ICT Fase 2. Approvazione schema di contratto CIG 9533160480.



ATTO DD 2196/A1821A/2024

DEL 21/10/2024

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

**A1800A - OPERE PUBBLICHE, DIFESA DEL SUOLO, PROTEZIONE CIVILE,
TRASPORTI E LOGISTICA**

A1821A - Protezione civile

OGGETTO:

Rete radio "Emercom.Net-Piemonte" per le attività di protezione civile degli enti pubblici e del volontariato regionale del Piemonte - Servizio di aggiornamento e ampliamento dei servizi ICT Fase 2. Approvazione schema di contratto CIG 9533160480.

Premesso che

con atto DD 4043/A1821A/2022 del 21/12/2022, per le motivazioni in esso contenute, si è proceduto ad affidare all'A.T.I. LEONARDO SPA - G.E.G. SRL - ETERE SRL, ai sensi dell'art. 63 c. 5 del d.Lgs 50/2016 e s.m.i., il servizio di Aggiornamento Tecnologico e Ampliamento dei Servizi ICT - Fase 2 della rete radio di Protezione Civile della Regione Piemonte Emercom.Net, per l'importo di € 958.554,27 ofe; tale importo, conseguentemente, è stato impegnato a favore dell'A.T.I. LEONARDO SPA - G.E.G. SRL - ETERE SRL (cod ben A.T.I.-A.T.I. LEONARDO SPA _G.E.G. SRL_ETERE SRL);

con lo stesso atto si è proceduto a dare copertura economica alla procedura e all'avvio della prestazione contrattuale in via d'urgenza con clausola risolutiva espressa, anche in pendenza della stipulazione del contratto, ai sensi dell'art. 8 c. 1 lett a) della L. 120/2020, nelle more dello svolgimento delle verifiche del possesso dei requisiti di cui all'art. 80, commi 1, 4 e 5, lettera b), del D.Lgs. 50/16 e smi, sottoponendo l'affidamento alla clausola risolutiva qualora dette verifiche non diano esito favorevole;

le attività del Servizio di aggiornamento e ampliamento dei servizi ICT Fase 2 erano puntualmente descritte nel CSA della procedura di gara "sistemi ICT 8/2020" per il Servizio di assistenza, mantenimento e aggiornamento dei sistemi ICT a servizio sistema Protezione Civile della Regione Piemonte;

dato atto che

le verifiche del possesso dei requisiti di cui all'art. 80, commi 1, 4 e 5, lettera b), del D.Lgs. 50/16 e

smi, hanno dato esito favorevole;

lo schema di contratto concordato, allegato al presente Atto a formarne parte integrante e sostanziale, è frutto di numerose revisioni condivise per le vie brevi che hanno inevitabilmente portato all'allungamento dei tempi e al superamento dei termini ex art. 32 c. 8 del D.Lgs 50/2016 e smi;

i rischi da interferenza per il servizio in parola sono stati valutati con DUVRI allegato alla procedura di gara "sistemi ICT 8/2020" per il Servizio di assistenza, mantenimento e aggiornamento dei sistemi ICT a servizio sistema Protezione Civile della Regione Piemonte;

ritenuto

di provvedere ora per allora all'approvazione dello schema di contratto per il Servizio di aggiornamento e ampliamento dei servizi ICT Fase 2 - CIG 9533160480, allegato al presente Atto a formarne parte integrante e sostanziale,;

demandare a successivo atto l'approvazione di un eventuale DUVRI aggiornato qualora se ne riscontrasse la necessità;

attestata l'avvenuta verifica dell'insussistenza, anche potenziale, di situazioni di conflitto di interesse;

la regolarità amministrativa del presente atto, ai sensi della D.G.R. n. 8-8111 del 25 gennaio 2024;

quanto sopra premesso e considerato,

IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- D.lgs. n. 165/2001 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche" e s.m.i.;
- L.R. n. 23/2008 "Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza e il personale" e s.m.i.;
- L. 136/2010 "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia";
- D.Lgs. n. 118/2011 "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42" e s.m.i.;
- D.lgs. n. 33/2013, "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni" e s.m.i.;
- D.Lgs 36 del 31/3/2023 «Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici.»;
- D.P.G.R. 21 dicembre 2023, N. 11/R Regolamento regionale recante: "Modifiche al regolamento regionale 16 luglio 2021, n. 9/R (Regolamento regionale di contabilità della Giunta regionale)";
- D.G.R. n. 4-8114 del 31 Gennaio 2024 "Approvazione del Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO) della Giunta regionale del Piemonte per gli anni 2024-2026 e della tabella di assegnazione dei pesi degli obiettivi dei Direttori del ruolo della Giunta regionale

per l'anno 2024";

determina

di provvedere ora per allora all'approvazione dello schema di contratto per il Servizio di aggiornamento e ampliamento dei servizi ICT Fase 2 - CIG 9533160480, allegato al presente Atto a formarne parte integrante e sostanziale,;

di demandare a successivo atto l'approvazione di un eventuale DUVRI aggiornato qualora se ne riscontrasse la necessità;

di disporre la pubblicazione della presente determinazione ai sensi dell'art. 29 D.Lgs. 50/2016;

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. n. 22/2010 nonché nel sito istituzionale dell'ente, nella sezione 'Amministrazione trasparente', ai sensi degli artt.. 23 e 37 del D.Lgs. n. 33/2013.

Dati di amministrazione trasparente:

Beneficiario: A.T.I. LEONARDO SPA - G.E.G. SRL - ETERE SRL

Importo affido: € 1.169.436,21 ofi

Dirigente responsabile: Arch. Francescantonio DE GIGLIO

Modalità Individuazione Beneficiario: art. 63, c. 5 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i.

I funzionari estensori

Daniela Martinengo

Gabriele Nocerino

IL DIRIGENTE (A1821A - Protezione civile)

Firmato digitalmente da Francescantonio De Giglio

Allegato

REP. N.

REGIONE PIEMONTE

SERVIZIO DI AGGIORNAMENTO E AMPLIAMENTO DEI SERVIZI

ICT - FASE 2. CIG 9533160480.

Importo: € 958.554,27 oltre I.V.A.

PREMESSO CHE:

- con determinazione dirigenziale n. 4386 del 19 dicembre 2019, del Settore Protezione civile e sistema anti incendi boschivi avente ad oggetto l'indizione di gara a procedura aperta ai sensi dell'art. 60 del D.lgs. 50/2016 s.m.i., per l'affidamento del servizio di assistenza, mantenimento e aggiornamento dei sistemi ICT a servizio sistema protezione civile della Regione Piemonte, secondo il criterio di aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 95, comma 2, del D.lgs. 50/2016 s.m.i., è stato approvato, nel contempo, il progetto di servizio, ai sensi dell'art. 23 comma 15 del D.lgs 50/2016 s.m.i. costituito dalla relazione tecnico-illustrativa, capitolato speciale d'appalto e relativi allegati che fanno parte integrante e sostanziale della stessa;
- con determinazione dirigenziale n. 360 del 09.09.2020 il Dirigente del Settore Contratti -

Persone Giuridiche - Espropri - Usi Civici ha proceduto all'approvazione degli atti di gara, costituiti dal bando integrale, dal relativo estratto e dal documento complementare "Disciplinare di gara", disciplinanti i criteri e le modalità della procedura di gara per la scelta dell'affidatario del servizio in oggetto;

- con determinazione dirigenziale n. 40/A1012A/2021 del 03.02.2021 il Dirigente del Settore Contratti - Persone Giuridiche - Espropri - Usi Civici ha proceduto alla nomina di apposita Commissione Giudicatrice con il compito di esaminare e valutare l'offerta tecnico - economica, relativa alla procedura di gara in oggetto, ai sensi dell'art. 77 del D.lgs. 50/2016 s.m.i.;

- con determinazione dirigenziale del Dirigente del Settore Contratti n. 73/A1012A/2021 del 23.02.2021 si è proceduto all'aggiudicazione definitiva in via d'urgenza, del servizio in oggetto all'ATI LEONARDO S.p.A. - G.E.G. S.r.l. - ETERE S.r.l., corrente in Roma, Piazza Monte Grappa n. 4;

- con determinazione n. 73 del 23.02.2021 del Dirigente del Settore Contratti, si è proceduto alla dichiarazione di efficacia dell'aggiudicazione

definitiva;

- con Atto D.D. 4043/A1821A/2022 del 21/12/2022, il Dirigente del Settore Protezione Civile ai sensi dell'art. 63, c. 5 del D.lgs. 50/2016, ha proceduto all'affido del servizio di aggiornamento e ampliamento dei servizi ICT - Fase 2
- visto l'art. 226 del D.lgs. 36/2023, al presente atto continuano ad applicarsi, anche ai fini interpretativi, le disposizioni del D.lgs. 50/2016.

QUANTO SOPRA PREMESSO

TRA:

la **Regione Piemonte** (C.F. 80087670016) rappresentata dall' Arch. Francescantonio De Giglio, nato a _____ il _____, Responsabile del Settore Protezione Civile, domiciliato ai fini del presente atto presso la sede regionale della Regione Piemonte, in Torino (TO) - C.so Marche 79, abilitato alla stipulazione del presente Contratto ai sensi degli artt. 17 e 18 della L.R. 23/2008 e s.m.i., di seguito denominata "**Il Committente**".

E

la **Leonardo - Società per azioni**, in forma abbre-

interamente versato, iscritta al Registro delle Imprese di Bergamo al n. 01801560168, Codice fiscale e P.I. 01801560168;

- **ETERE S.r.l.** con sede in Cene (BG) via Manzoni n. 7/9, capitale sociale € 2.000.000,00 interamente versato, iscritta al Registro delle Imprese di Bergamo al n. 02666790163, Codice fiscale e P.I. n. 02666790163;

di seguito denominata "**l'Appaltatore**".

SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE:

ART. 1 - PREMESSE

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Contratto e l'Appaltatore dichiara di conoscerle ed accettarle in ogni loro parte.

ART. 2 - OGGETTO

Il Committente, come sopra rappresentato, affida all'Appaltatore, il quale, come sopra rappresentato dichiara di accettare il servizio di aggiornamento e ampliamento dei servizi ICT - fase 2 a servizio del sistema Protezione Civile della Regione Piemonte, la cui generalità e natura delle prestazioni sono dettagliatamente descritte nell'articolo 9.3.3 "SERVIZIO DI AGGIORNAMENTO

TECNOLOGICO E AMPLIAMENTO DEI SERVIZI ICT - FASE 2" (Artt. 9.3.3.1, 9.3.3.2, 9.3.3.3, 9.3.3.4, 9.3.3.5, 9.3.3.6 e 9.3.3.7) del Capitolato Speciale d'Appalto (di seguito denominato C.S.A.).

Il servizio di manutenzione sistema rete radio (art. 9.2 CSA), comprensivo del servizio di mantenimento dei siti e dei relativi oneri di ospitalità (art. 9.2.2 CSA), si protrarrà anche per la Fase 2 sino al 28.02.2026.

Il contratto prevede, altresì, l'atto di nomina del Responsabile Esterno del Trattamento ai sensi degli artt. 28 Reg. 679/16 sulla protezione dei dati personali (GDPR) allegato al presente contratto per farne parte integrale e sostanziale.

ART. 3 - DURATA

La durata del Contratto relativa alle attività di upgrade ed integrazione layer 2 ed al rinnovamento del sistema di puntamento UMT - Fase 2 (Artt. 9.3.3.1, 9.3.3.2, 9.3.3.3, 9.3.3.4, 9.3.3.5, 9.3.3.6 e 9.3.3.7 del CSA) è stabilita in anni 2 (due) decorrenti a far data dal 01.03.2023 e pertanto le attività dovranno terminare entro e non oltre il 28.02.2025, così come indicato nel cronoprogramma condiviso tra il Settore Protezione

Civile e l'A.T.I. LEONARDO SPA - G.E.G. SRL - ETERE SRL, citato nell'Atto D.D. 4043/A1821A/2022 di affido del servizio di aggiornamento e ampliamento dei servizi ICT - Fase 2 e allegato al presente contratto a formarne parte integrante e sostanziale (allegato 1).

Il servizio di manutenzione sistema rete radio (art. 9.2 CSA), comprensivo del servizio di mantenimento dei siti e dei relativi oneri di ospitalità (art. 9.2.2 CSA), si protrarrà anche per la Fase 2 sino al 28.02.2026.

Qualora il Committente, decida di esercitare l'opzione di proroga delle prestazioni previste Artt. 9.1, 9.2 9.4,9.5 e 9.6 del presente appalto per un periodo non superiore a 12 mesi da espletarsi oltre tale data anche per quanto di competenza della Fase 2 oggetto del presente Contratto, allora andranno determinati e corrisposti i relativi oneri aggiuntivi per il servizio di manutenzione della Fase 2 comprensivi sia del servizio di mantenimento dei siti sia dei relativi costi di ospitalità. A tali nuovi importi non verrà applicata la revisione prezzi di cui all'articolo 12 del CSA.

ART. 4 - CLAUSOLA DI CONTINUITA'

Il Committente, su richiesta dell'Appaltatore, è tenuto a garantire la prosecuzione del servizio in continuità oltre i termini di scadenza del presente contratto sino ad espletamento delle procedure di nuova aggiudicazione alle medesime condizioni, salvo adeguamenti previsti dalle vigenti norme.

ART. 5 - OSSERVANZA DELLE PRESCRIZIONI

L'affidamento del servizio in questione viene concesso subordinatamente alla piena ed incondizionata osservanza delle condizioni, prescrizioni ed indicazioni tutte contenute nel C.S.A., negli allegati, nell'offerta tecnico-economica e suoi allegati, e nella dichiarazione di impegno, i quali, anche se materialmente non compiegati al presente atto, vanno considerati parte integrante e sostanziale del medesimo che l'Appaltatore dà atto di ben conoscere ed accettare in ogni loro parte.

ART. 6 - IMPORTO CONTRATTUALE

In osservanza dell'art. 1 del CSA le Parti convengono che "L'esecuzione dell'appalto è da intendersi "full risk", ossia a pieno rischio dell'Appaltatore: pertanto tutti gli oneri per l'esecuzione degli interventi sono a suo carico, salvo quelli per i quali nei documenti di gara è diversamente precisato".

L'importo del presente Contratto per le prestazioni che sono dettagliatamente descritte negli articoli Artt. 9.3.3.1, 9.3.3.2, 9.3.3.3, 9.3.3.4, 9.3.3.5, 9.3.3.6 e 9.3.3.7 del C.S.A. ammonta a complessivi € 1.169.436,21, di cui € 958.554,27 per imponibile ed € 210.881,94, per I.V.A. di legge con aliquota al 22% da versarsi direttamente all'Erario. Il servizio potrà subire, nel periodo di validità del contratto, variazioni ai sensi e nei limiti delle disposizioni vigenti: in tal caso l'Appaltatore dovrà adeguare il servizio alle esigenze del Committente e non potrà chiedere prezzi diversi da quelli indicati in offerta, se non effettuando condizioni favorevoli per il Committente.

Nel caso in cui il Committente richieda un aumento delle prestazioni, la cauzione di cui all'art. 20 del CSA dovrà essere adeguatamente integrata.

All'importo del presente Contratto, riportato al comma 2 del presente articolo, sarà applicata la revisione prezzi come disciplinato dall'art. 12 del CSA, facendo data dall'avvio del servizio di fase 1, calcolata sull'effettive prestazioni eseguite.

Ad eventuali ritardi che si verificano rispetto al cronoprogramma condiviso (v. allegato 1) non verrà

applicata la revisione prezzi prevista dall'art. 12 del CSA.

ART. 7 - PAGAMENTI

Il Committente provvederà alla verifica di conformità delle prestazioni secondo quanto disposto nell'art. 14 del C.S.A ed al pagamento delle fatture in conformità a quanto disposto nell'art. 15 del C.S.A.

Le fatture saranno emesse in formato elettronico ai sensi del D.L. 66/2014 dall'Appaltatore e trasmesse per tramite del sistema nazionale d'interscambio (portale della fatturazione elettronica) al codice univoco Ufficio IPA V3QQD9.

L'emissione e la liquidazione delle fatture in formato elettronico sarà subordinata alla acquisizione, ai sensi dell'art. 16 bis comma 10 della L. 28 gennaio 2009 n. 2, di copia del D.U.R.C. (Documento unico di regolarità contributiva) attestante la regolarità contributiva dell'Appaltatore, in corso di validità.

Le fatture dovranno indicare il codice C.I.G. e saranno liquidate dal Committente dopo aver accertato la completa ottemperanza alle clausole contrattuali.

Le imprese facenti parte di un raggruppamento

temporaneo (A.T.I.), conformemente alla disciplina dell'art. 48, commi 12 e 13, del D.Lgs 50/2016, devono conferire mandato speciale alla società capogruppo per tutte le operazioni e gli atti di qualsiasi natura dipendenti dall'appalto, in particolare per gli atti inerenti i pagamenti.

Relativamente ai pagamenti delle fatture emesse dall'Appaltatore, il Committente precisa che:

- la mandataria e ciascun mandante, componente l'ATI, dovranno emettere singolarmente fatture elettroniche e trasmetterle al Committente sul Portale della Fatturazione Elettronica.

Il Settore competente predisporrà un atto contabile per ogni fattura emessa intestandolo alla Capogruppo.

La Tesoreria della Committente emetterà un mandato per ogni fattura emessa che sarà liquidato alla Mandataria, la quale provvederà a corrispondere ad ogni Mandante la somma fatturata.

Il Committente applica la modalità di corresponsione dell'IVA prescritta dall'art. 17 ter del D.P.R. 633/1972. Le fatture emesse dovranno pertanto indicare, oltre a quanto sopra riportato, la frase "scissione dei pagamenti".

L'Appaltatore si impegna a notificare tempestivamente eventuali variazioni che si verificassero nelle modalità di pagamento ed esonera, in difetto di tale notificazione, il Committente da ogni responsabilità per i pagamenti eseguiti.

Le sopracitate fatture in formato elettronico saranno liquidate nei termini di 60 giorni, previo visto di regolare esecuzione del servizio da parte del D.E.C., di cui al successivo art. 9 e qualora il D.U.R.C. risulti regolare.

Qualora il pagamento della prestazione non sia effettuato, per causa imputabile al Committente, entro il termine di cui sopra, saranno dovuti gli interessi moratori secondo quanto disposto dall'art. 4 del D.Lgs. 231/2002 e s.m.i.

Qualora, nel corso dell'esecuzione del contratto, l'Appaltatore ceda il proprio credito a terzi, si applica la disposizione prevista dall'art. 106, comma 13, del D.Lgs. n. 50/2016; l'Appaltatore ne dovrà dare tempestiva comunicazione al Committente. In difetto, la cessione non sarà opponibile a quest'ultimo e di conseguenza i pagamenti effettuati a favore dell'Appaltatore costituiranno completo adempimento delle obbligazioni a carico

del Committente, senza che il cessionario abbia nulla a che pretendere.

Il corrispettivo contrattuale è determinato a rischio dell'Appaltatore in base alle proprie valutazioni, ed è, pertanto, fisso ed invariabile, indipendentemente da qualsiasi imprevisto o eventualità. L'Appaltatore si fa carico di ogni relativo rischio e/o alea, ivi incluso quello relativo all'adempimento e/o ottemperanza di obblighi ed oneri derivanti dall'esecuzione del contratto e dall'osservanza di leggi e regolamenti, nonché dalle disposizioni emanate o che venissero emanate dalle competenti autorità.

In caso di inottemperanza agli obblighi in materia contributiva e retributiva, il Committente procederà a dar corso all'intervento sostitutivo.

Il Committente emetterà i mandati di pagamento riferiti alle fatture emesse dalla Mandataria e dalle mandanti.

I pagamenti saranno effettuati a favore di Leonardo S.p.A. presso l'Istituto Intesa San Paolo - Via del Corso 226 - 00186 Roma sul conto corrente bancario dedicato con IBAN n. IT58E0306901407100000062663.

La Mandataria suddividerà gli importi ai mandanti in base alle fatture emesse.

ART. 8 - OBBLIGHI DI TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI

FINANZIARI

L'Appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136 ("Piano straordinario contro le mafie, nonché la delega al Governo in materia antimafia").

L'Appaltatore deve comunicare al Committente gli estremi identificativi di eventuali altri conti correnti dedicati di cui all'art. 3, comma 1, della legge 136/2010, oltre a quelli di cui all'art. 7 entro sette giorni dalla loro accensione, nonché, nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. In caso di successive variazioni, le generalità e il codice fiscale delle nuove persone delegate, così come le generalità di quelle cessate dalla delega sono comunicate entro sette giorni da quello in cui la variazione è intervenuta. Tutte le comunicazioni previste nel presente comma sono fatte mediante dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, ai sensi dell'art. 21 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.

Il Committente non esegue alcun pagamento all'Appaltatore in pendenza della comunicazione dei

dati di cui al comma precedente. Di conseguenza, i termini di pagamento s'intendono sospesi.

Il Committente risolve il Contratto in presenza anche di una sola transazione eseguita senza avvalersi di banche o della società Poste italiane S.p.A., ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, in contrasto con quanto stabilito nell'art. 3, comma 1, della legge 136/2010.

L'Appaltatore deve trasmettere al Committente, entro quindici giorni dalla stipulazione del presente atto, copia dei Contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate al presente appalto, per la verifica dell'inserimento dell'apposita clausola con la quale i contraenti assumono gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 136/2010 s.m.i., ivi compreso quello di comunicare al Committente i dati di cui al comma 2 art. 1 legge 136/2010, con le modalità e nei tempi ivi previsti.

ART. 9 - DIRETTORE ESECUZIONE CONTRATTO (D.E.C.)

Il Committente ha nominato, ai sensi dell'art. 101 del D.Lgs 50/2016 s.m.i, il "Direttore dell'esecuzione del Contratto", nella persona del

dott. Gabriele Nocerino, Funzionario della Direzione Opere Pubbliche, Difesa del Suolo, Protezione Civile, Trasporti e Logistica (codice fiscale NCRGRL83P22A326H).

Il D.E.C. avrà il compito di approvare la pianificazione del servizio, nonché assicurare eventuali autorizzazioni necessarie per operare da parte del Committente, verificare la corretta esecuzione del Contratto sotto il profilo tecnico e contabile ed in particolare dovrà fornire parere favorevole sull'andamento del servizio ai fini della liquidazione delle fatture ed all'applicazione delle penali.

**ART. 10 - OBBLIGHI E RESPONSABILITA'
DELL'APPALTATORE**

Oltre a quanto previsto nei precedenti articoli e dal C.S.A., sono a carico dell'Appaltatore i seguenti oneri:

- l'Appaltatore è tenuto alla regolare e corretta esecuzione di quanto prevede il presente Contratto con la migliore diligenza e attenzione ed è responsabile verso il Committente del buon andamento dello stesso e della disciplina dei propri dipendenti;
- l'Appaltatore è obbligato al rispetto delle

norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, di sicurezza sul lavoro e prevenzione degli infortuni, previste dalla vigente normativa ed assume a suo carico tutti gli oneri relativi.

- l'Appaltatore è obbligato ad attuare nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle prestazioni oggetto del Contratto, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi nazionali di lavoro della categoria e dagli accordi integrativi, territoriali ed aziendali, per il settore di attività e per la località in cui viene eseguita la prestazione.

In caso di violazione dei predetti obblighi il responsabile del Contratto, in base alla normativa vigente, può sospendere il pagamento del corrispettivo dovuto all'Appaltatore, fino a quando non sia accertato l'integrale adempimento degli obblighi predetti. Per la sospensione dei pagamenti l'Appaltatore non può opporre eccezioni né ha titolo per il risarcimento danni.

Nell'esecuzione del presente Contratto l'Appaltatore è responsabile per infortuni e danni

arrecati a persone o cose, tanto del Committente che di terzi, per fatto proprio o dei suoi dipendenti e collaboratori, con conseguente esonero del Committente da qualsiasi eventuale responsabilità al riguardo.

L'Appaltatore esonera il Committente da ogni responsabilità ed onere derivante da pretese di terzi in ordine a diritti di proprietà intellettuale sull'oggetto della prestazione.

L'Appaltatore assume l'obbligo di garantire la proprietà dei beni forniti e di sollevare il Committente di fronte ad azioni o pretese al riguardo.

Prima dell'avvio del Contratto, l'Appaltatore ha comunicato al Committente il nominativo del *Responsabile tecnico dell'esecuzione della prestazione*, Ing. Chiara Zanella C.F. ZNLCHR78R60F2015J che cura tutti i rapporti con il Committente stesso per quanto concerne l'organizzazione del servizio. Questa figura ed i suoi sostituti devono avere piena conoscenza delle norme che disciplinano il presente Contratto, essere muniti dei necessari poteri per la corretta conduzione delle prestazioni e rappresentare pienamente l'Appaltatore nei

confronti del Committente. È facoltà del Committente chiedere all'Appaltatore la sostituzione del/dei Responsabile/i tecnico/i sulla base di adeguata motivazione.

Il Committente effettua la verifica, in corso di esecuzione, dell'osservanza delle disposizioni contrattuali e la regolare esecuzione della prestazione attraverso:

- sopralluoghi e controlli, anche senza preavviso, presso i siti oggetto dei servizi del presente contratto;
- controlli sull'Appaltatore, l'organizzazione e la funzionalità del personale, dei mezzi e delle attrezzature anche con l'accertamento delle relative autorizzazioni e licenze.

Il Committente può effettuare incontri per programmare le attività della prestazione e verificarne la corretta esecuzione, convocando l'Appaltatore con almeno 7 giorni consecutivi di anticipo.

ART. 11 - PENALI E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Il Committente è in diritto di risolvere il contratto ex art. 1456 del C.C., o di applicare le sottoindicate penali, anche in modo cumulativo, ex art. 1382 C.C., fatto salvo il risarcimento degli

eventuali maggiori danni, nei casi e modalità descritte nell'art. 17 del CSA.

Vengono applicate le penali previste all'art. 17 del CSA.

Il Committente, ove riscontri inadempienze nell'esecuzione del presente Contratto idonee all'applicazione delle penali, provvede a contestare all'Appaltatore, per iscritto, le inadempienze riscontrate con l'indicazione della relativa penale da applicare, con l'obbligo da parte dell'Appaltatore di presentare entro 5 giorni dal ricevimento della medesima contestazione le eventuali controdeduzioni.

Nel caso in cui l'Appaltatore non risponda o non dimostri che l'inadempimento non è imputabile allo stesso, il Committente provvede ad applicare le penali nella misura riportata nel presente articolo, a decorrere dalla data di inadempimento e fino all'avvenuta esecuzione della prestazione relativa. Gli importi corrispondenti vengono trattenuti sull'ammontare delle fatture ammesse al pagamento o, solo in assenza di queste ultime, sulla garanzia definitiva, che dovrà essere integrata dalla Società senza bisogno di ulteriore diffida.

Nel caso in cui il Committente accerti l'esistenza e la validità della motivazione della controdeduzione presentata dalla Società, non procede con l'applicazione delle penali e dispone un nuovo termine per l'esecuzione della prestazione oggetto di contestazione, il cui mancato rispetto dà luogo all'applicazione delle penali.

L'applicazione delle penali non pregiudica il diritto del Committente ad ottenere la prestazione; è fatto in ogni caso salvo il diritto del Committente di richiedere il risarcimento del maggior danno.

L'ammontare delle singole penali, comminate per ritardato adempimento, è compreso tra lo 0,3 per mille e l'1 per mille dell'ammontare netto contrattuale fino ad un valore complessivamente non superiore al 10% dell'ammontare netto contrattuale, ai sensi dell'art 113-bis, comma 4, D.Lgs. 50/2016 s.m.i.

Qualora sia accertato un grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali, da parte dell'Appaltatore, tale da comprometterne la buona riuscita delle prestazioni, il Committente procede ai sensi dell'art. 108, comma 3, del D. Lgs. n.

50/2016.

In caso di risoluzione, il Committente procederà all'escussione in tutto o in parte della garanzia, salvo l'ulteriore risarcimento dei danni, anche derivanti dalla necessità di procedere ad un nuovo affidamento.

In relazione all'istituto della risoluzione del Contratto il Committente applica la disciplina dell'articolo 108 del D.Lgs. 50/2016, ad eccezione delle ipotesi di risoluzione ai sensi degli artt. 1454 e 1456 del Codice Civile espressamente previste nel presente Contratto e per i quali vige la relativa disciplina.

**Art. 12 - SUBAPPALTO, SUBCONTRATTI E CESSIONE DEL
CONTRATTO**

Il Contratto d'appalto non può essere ceduto a pena di nullità. L'eventuale affidamento di subappalto è subordinato alla preventiva autorizzazione del Committente e sarà sottoposto alla normativa di cui all'art. 105 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. e alle condizioni di cui all'art. 16 del C.S.A. che si applica integralmente.

Art. 13 - CESSIONE DEL CREDITO

La cessione del credito è disciplinata ai sensi dell'art. 106, comma 13, del D.Lgs. 50/2016 e dalla

Legge 21/02/1991, n. 52.

Art. 14 - RECESSO

Il Committente si riserva il diritto di recedere dal Contratto in qualunque tempo ai sensi dell'art. 109 del D.Lgs. 50/2016 s.m.i., previo pagamento delle prestazioni eseguite, nonché delle somme previste ai sensi del medesimo articolo di cui sopra.

Esso ne dovrà dare comunicazione all'Appaltatore con un preavviso di almeno 20 giorni.

In caso di recesso del Committente, l'Appaltatore ha diritto al pagamento delle prestazioni eseguite, purché correttamente effettuate, secondo il corrispettivo contrattuale, rinunciando espressamente ora per allora, a qualsiasi ulteriore pretesa anche di natura risarcitoria ed a ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso spese, anche in deroga a quanto previsto dall'art. 1671 del codice civile.

E' fatto divieto all'Appaltatore di recedere dal Contratto.

ART. 15 - CAUZIONE DEFINITIVA

Ai sensi dell'art. 20 del C.S.A. l'Appaltatore, a garanzia del corretto adempimento delle prestazioni oggetto del presente Contratto, o dell'adempimento

inesatto, costituisce cauzione definitiva pari ad una somma garantita ai sensi dell'art. 103, del D.Lgs. 50/2016 s.m.i..

ART. 16 - RESPONSABILITA' E FORME ASSICURATIVE

L'Appaltatore si assume ogni più ampia responsabilità in caso di infortunio o danni eventualmente subiti da persone o cose, sia dal Committente che di terzi, in dipendenza di omissioni o negligenze nell'esecuzione della prestazione, restandone sollevato il Committente.

L'Appaltatore è tenuto a stipulare, a propria cura e spese, una polizza assicurativa nei modi descritti art. 21 del CSA.

Art. 17 - TRATTAMENTO DATI PERSONALI -

OBBLIGHI DI RISERVATEZZA E NON DIVULGAZIONE DA

PARTE DEL COMMITTENTE E APPALTATORE, QUALE

RESPONSABILE ESTERNO DEL TRATTAMENTO DEI DATI.

- Il Committente garantisce il trattamento dei dati in conformità alle norme e disposizioni di cui al "Regolamento UE 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati)", di seguito "GDPR", alla normativa nazionale

vigente: "Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE" (D. lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e s.m.i.), D.lgs.10 agosto 2018, n. 101 e alle disposizioni in materia dell'Autorità garante per la protezione dei dati personali.

- I dati conferiti dall'Appaltatore verranno trattati solo e limitatamente nell'ambito degli adempimenti connessi alla presente procedura, secondo quanto previsto dal Regolamento (UE) 679/2016 e nel rispetto di ogni altra disposizione di legge, regolamentare o amministrativa in materia.

- Titolare del trattamento dei dati personali che saranno trattati ai fini della presente procedura è la Giunta regionale del Piemonte; il Delegato del trattamento è il Dirigente del Settore Protezione Civile.

- L'eventuale trattamento dei dati giudiziari sarà effettuato per adempiere agli obblighi previsti dal

D.Lgs. 159/2011 "Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della L. 13 agosto 2010, n. 136".

- L'appaltatore individuato sarà nominato Responsabile Esterno del Trattamento Dati sensi dell'art. 28 del Regolamento (UE) 2016/679, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento Generale sulla Protezione dei dati, di seguito GDPR).

- L'Appaltatore si impegna a rispettare le disposizioni normative vigenti relative al trattamento dei dati personali e in particolare il Regolamento (UE) 679/2016 e deve garantire che le informazioni personali, patrimoniali, statistiche, anagrafiche e/o di qualunque altro genere, di cui verrà a conoscenza in conseguenza dei servizi resi, in qualsiasi modo acquisite, vengano considerate riservate e come tali trattate, pur assicurando nel contempo la trasparenza delle attività svolte.

- L'Appaltatore non potrà far uso, né direttamente

né indirettamente, per proprio tornaconto o per quello di terzi, dei dati e delle informazioni di cui verrà a conoscenza nel corso dell'esecuzione del servizio e ciò anche dopo la scadenza del contratto. A tal fine l'Appaltatore non potrà divulgare, comunicare o diffondere le informazioni e i dati dei quali verrà a conoscenza durante l'espletamento delle attività.

L'Appaltatore del servizio deve dare istruzioni al proprio personale affinché tutti i dati e le informazioni vengano trattati nel rispetto della normativa di riferimento.

Art. 18 - CODICE DI COMPORTAMENTO

L'Appaltatore è tenuto al rispetto degli obblighi di condotta previsti dal "Codice di comportamento dei dipendenti pubblici", di cui alla D.G.R. n. 4-8114 del 31/01/2024 e s.m.i., al D.P.R. 62 del 16 aprile 2013 s.m.i.. La violazione dei predetti obblighi costituisce grave inadempimento contrattuale e comporta l'automatica risoluzione del Contratto.

Art. 19 - DISPOSIZIONI DEL PIANO INTEGRATO DI ATTIVITA' ED ORGANIZZAZIONE (PIAO) 2024 - 2026

In ottemperanza al "Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO) della Giunta regionale del

Piemonte per gli anni 2024-2026", approvato con D.G.R. 4-8114 del 31/01/2024 e s.m.i, l'Appaltatore si impegna a non concludere contratti di lavoro subordinato od autonomo e a non attribuire incarichi ad ex dipendenti regionali che abbiano esercitato, nei confronti dello stesso, poteri autoritativi o propedeutici alle attività negoziali per conto della Regione Piemonte nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di lavoro dei dipendenti medesimi.

ART. 20 - VARIAZIONI

L'Appaltatore è tenuto in corso di efficacia del contratto, a comunicare entro 30 giorni ogni eventuale variazione relativa alla sede legale dello stesso nonché delle altre fondamentali caratteristiche societarie.

ART. 21 - FORO COMPETENTE

Per ogni controversia insorgente tra le parti, qualora non si siano potute definire in via amministrativa l'Autorità Giudiziaria competente in via esclusiva è quella del Foro di Torino.

ART. 22 - RINVIO

Per tutto quanto non previsto nel presente Contratto si rinvia alle disposizioni contenute nel C.S.A., alle norme del Codice Civile, alla

normativa nazionale ed internazionale inerenti gli appalti pubblici, che regolano la materia in quanto applicabili.

ART. 23 - DOMICILIO LEGALE DELLE PARTI

Per tutti gli effetti giuridici e contrattuali dipendenti dal presente atto le parti eleggono a domicilio:

- il Committente domiciliato presso la Direzione Opere Pubbliche, Difesa del Suolo, Protezione Civile, Trasporti e Logistica - Settore Protezione Civile presso la sede di Corso Marche 79, Torino;
- l'Appaltatore domiciliato presso la sede legale della Società Leonardo S.p.A. corrente in Piazza Monte Grappa, 4 10095 ROMA

ART. 24 - SPESE DI REGISTRAZIONE DEL CONTRATTO E PUBBLICAZIONE

Ai sensi dell'art. 39 L.R. 8/1984, tutte le spese inerenti il presente Contratto sono a carico dell'Appaltatore.

Il Contratto sarà sottoscritto digitalmente dalle Parti contraenti e repertoriato presso il Settore Contratti. Sono a carico dell'Appaltatore le imposte di bollo (ai sensi del Decreto del

Presidente della Repubblica 26/10/1972 n. 642) e tutte le spese di registrazione (ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 26/4/1986 n. 131).

Sono a carico dell'Appaltatore anche eventuali altri oneri, tributari e non, che per legge non devono gravare sul Committente.

Tutte le spese connesse alla prestazione del servizio oggetto del presente Contratto sono a carico dell'Appaltatore.

ART. 25 - DISPOSIZIONI FINALI

Il presente atto, letto ed accettato nella sua integrità dalle parti contraenti che lo dichiarano conforme alla loro volontà, viene firmato digitalmente a norma di legge.

Letto, confermato e sottoscritto.

REGIONE PIEMONTE

Il Dirigente del Settore

Arch. Francescantonio DE GIGLIO

Firmato digitalmente ex art. 21 D.lgs n. 81/2005 s.m.i.

L' APPALTATORE

A.T.I. LEONARDO S.p.A. - G.E.G. S.r.l. - ETERE S.r.l.

Il Procuratore

Ing. Alessandro CARELLI

Firmato digitalmente ex art. 21 D.lgs n. 81/2005 s.m.i.

Nomina Responsabile Esterno del Trattamento dei Dati Personali

1. Lo svolgimento delle attività oggetto del presente Contratto comporta il trattamento di dati personali di cui la Giunta regionale è Titolare da effettuare in osservanza del Regolamento U.E. 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali (nel seguito GDPR) e del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679).

2. Il trattamento effettuato da ATI Leonardo S.p.A. - G.E.G. S.r.l. - Etere S.r.l. per conto di RP è disciplinato dall'art. 28 del GDPR, ai sensi del quale il Delegato del Titolare, Dirigente del settore A1821A – Protezione Civile (di seguito “Delegato”) nomina ATI Leonardo S.p.A. - G.E.G. S.r.l. - Etere S.r.l. Responsabile Esterno (di seguito “Responsabile”) delle banche dati di seguito individuate e di quelle che in futuro saranno affidate.

3. Il trattamento potrà riguardare solamente le seguenti tipologie di documenti / dati / banche dati/o fascicoli

1. elenco degli operatori radio e relativi contatti;
2. elenco degli possessori apparati ICT di Proprietà della Regione Piemonte;
3. registro attività di manutenzione apparati e relativi sopralluoghi messi a disposizione dal Delegato.

I dati trattati sono dati personali e concernono gli operatori radio, detentori apparati ICT di proprietà della Regione Piemonte

4. Ogni trattamento potrà essere effettuato solamente per le finalità di adempimento del presente Contratto. In caso di danni derivanti dal trattamento, il Responsabile ne risponderà qualora non abbia adempiuto agli obblighi della normativa pro tempore vigente in materia o abbia agito in modo difforme o contrario rispetto alle legittime istruzioni del Delegato.

5. Ogni trattamento dei dati succitati, da effettuarsi solamente in conformità alle finalità come sopra definite, dovrà essere limitato al tempo necessario a dare esecuzione al presente Contratto. Al termine delle operazioni di trattamento affidate, nonché all'atto della cessazione per qualsiasi causa del trattamento da parte del Responsabile, quest'ultimo sarà tenuto a restituire al Delegato i dati personali oggetto del trattamento oppure a provvedere alla loro integrale distruzione salvo i casi in cui la conservazione dei dati sia richiesta da norme di legge od altri fini (contabili, fiscali, ecc.). In entrambi i casi il Responsabile provvederà a rilasciare al Delegato apposita dichiarazione per iscritto contenente l'attestazione che presso il Responsabile non esista alcuna copia dei dati personali e delle informazioni del Titolare. Il Delegato si riserva il diritto di effettuare controlli e verifiche volte ad accertare la veridicità della dichiarazione. La presente nomina avrà efficacia fintanto che il presente Contratto avrà efficacia, salvi gli specifici obblighi che per loro natura sono destinati a permanere. Qualora il rapporto tra le parti venisse meno o perdesse efficacia per qualsiasi motivo o i servizi del Responsabile non fossero più erogati, anche il presente contratto verrà automaticamente meno senza bisogno di comunicazioni o revoche, ed il Responsabile non sarà più legittimato a trattare i dati del Titolare.

6. Nello svolgimento del proprio incarico, in merito ai trattamenti che dovranno essere effettuati, il Responsabile dovrà dare scrupolosa applicazione alle disposizioni previste dal Reg. Ue 679/16, in particolare:

- adottare le misure organizzative, tecniche, procedurali e logistiche per la sicurezza nei trattamenti con particolare riferimento a quanto specificato nell'art. 32 del Regolamento. Il Responsabile, tenendo conto dello stato dell'arte e dei costi di attuazione, nonché della natura, dell'oggetto, del contesto e delle finalità del trattamento, come anche del rischio di varia probabilità e gravità per i diritti e le libertà delle persone fisiche, deve assicurarsi che le misure di sicurezza predisposte ed adottate siano adeguate a garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio, in particolare contro:
 - distruzione, perdita, modifica, divulgazione non autorizzata o accesso, in modo accidentale o illegale, a dati personali trasmessi, conservati o comunque trattati;
 - trattamento dei dati non consentito o non conforme alle finalità delle operazioni di trattamento;
- individuare, verificare e, se del caso, aggiornare le persone fisiche incaricate a trattare i dati in relazione a ciascuna area di trattamento;
- vigilare - anche secondo le prassi istituite ed in accordo con il Delegato - che gli incaricati al trattamento dei dati personali si attengano alle procedure di volta in volta indicate specificatamente, sia oralmente che per iscritto, in relazione ai diversi trattamenti;
- assistere il Delegato nel garantire il rispetto degli obblighi relativi alla valutazione d'impatto sulla protezione dei dati nonché alla eventuale consultazione preventiva all'Autorità di Controllo (artt. 35-36 GDPR);
- se richiesto, assistere il Delegato con misure tecniche e organizzative adeguate, nella misura in cui ciò sia possibile, al fine di soddisfare le eventuali richieste per l'esercizio dei diritti dell'interessato di cui agli articoli 13 – 22 del Regolamento;
- se richiesto, assistere il Delegato nel garantire il rispetto degli obblighi di cui agli articoli da 32 a 36 del Regolamento, tenendo conto della natura del trattamento e delle informazioni a disposizione del responsabile del trattamento;
- comunicare ogni eventuale trasferimento di dati e informazioni all'estero, anche per fini tecnici connessi ai servizi di Providing e backup utilizzati in azienda.

7. Il Responsabile si impegna a comunicare tempestivamente il cambiamento sopravvenuto dei requisiti di idoneità professionale manifestati al Delegato al momento dell'incarico conferito. Il Responsabile garantisce che i dati saranno custoditi e controllati in modo da ridurre al minimo, mediante l'adozione di idonee e preventive misure di sicurezza, i rischi di loro distruzione o perdita, anche accidentale, di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito o non conforme alle finalità del contratto. Se tale garanzia è fornita anche per il tramite di fornitori di Servizi informatici di cui si avvale (hosting provider, prestatori di servizi Cloud ecc), il Responsabile si impegna a comunicare tempestivamente ogni mutamento di tali fornitori. I dati oggetto di incarico dovranno essere trattati o comunque utilizzati dal Responsabile esclusivamente al fine di adempiere alle obbligazioni che derivano dal contratto. Conseguentemente, salvo diversa comunicazione formale da parte del Delegato, i dati non saranno:

- a) utilizzati in proprio e comunque per finalità diverse dall'esecuzione del Contratto;
- b) oggetto di cessione o di concessione d'uso a terzi, totale o parziale, a qualsiasi titolo;
- c) duplicati o riprodotti, in proprio, per finalità diverse dal Contratto.

8. Il Responsabile si impegna a redigere, conservare ed eventualmente esibire al Delegato un registro di tutte le categorie di attività relative ai trattamenti svolti per Suo conto evidenziando:

- a) il nome e i dati di contatto del responsabile o dei responsabili del trattamento, di ogni titolare del trattamento per conto del quale agisce il responsabile del trattamento, del rappresentante del titolare del trattamento o del responsabile del trattamento e, ove applicabile, del responsabile della protezione dei dati;
- b) le categorie dei trattamenti effettuati per conto di ogni titolare del trattamento;
- c) ove applicabile, i trasferimenti di dati personali verso un paese terzo o un'organizzazione internazionale, compresa l'identificazione del paese terzo o dell'organizzazione internazionale e, per i trasferimenti di cui al secondo comma dell'articolo 49, la documentazione delle garanzie adeguate;
- d) ove possibile, una descrizione generale delle misure di sicurezza tecniche e organizzative di cui all'articolo 32, paragrafo 1 del Regolamento.

9. Con il presente Contratto, il Delegato conferisce autorizzazione scritta generale al Responsabile a poter ricorrere a eventuali ulteriori sub-responsabili del trattamento nella prestazione del Servizio. Nel caso in cui il Responsabile faccia effettivo ricorso a sub-responsabili, egli si impegna a selezionare sub-responsabili tra soggetti che per esperienza, capacità e affidabilità forniscano garanzie sufficienti in merito a trattamenti effettuati in applicazione della normativa pro tempore vigente e che garantiscano la tutela dei diritti degli interessati. Il Responsabile si impegna altresì a stipulare specifici contratti, o altri atti giuridici, con i sub-responsabili a mezzo dei quali il Responsabile descriva analiticamente i loro compiti e imponga a tali soggetti di rispettare i medesimi obblighi, con particolare riferimento alla disciplina sulla protezione dei dati personali. Il Responsabile, nei confronti del Delegato, mantiene la responsabilità degli adempimenti agli obblighi in materia di protezione dei dati personali dei sub-responsabili coinvolti e si impegna a manlevare e tenere indenne il Titolare da qualsiasi danno, pretesa, risarcimento, e/o sanzione che possa derivare al Delegato dalla mancata osservanza di tali obblighi e più in generale dalla violazione della normativa sulla tutela dei dati personali. Il Responsabile provvederà periodicamente ad informare il Delegato dell'avvenuta selezione e contrattualizzazione di eventuali sub-responsabili. Il Responsabile informa il Delegato di eventuali modifiche previste riguardanti l'aggiunta o la sostituzione di altri responsabili del trattamento: il Delegato può opporsi a tali modifiche.

10. Il Responsabile si impegna altresì ad osservare e fare osservare ai propri dipendenti, incaricati e collaboratori, la riservatezza nei confronti di chiunque, per quanto riguarda fatti, informazioni, dati e atti di cui vengano a conoscenza nell'espletamento dell'incarico ricevuto. A tal fine, il Responsabile si impegna a non cedere, non consegnare, non copiare, non riprodurre, non comunicare, non divulgare, non rendere disponibili in qualsiasi modo o a qualsiasi titolo a terzi, le informazioni acquisite nell'esecuzione del servizio, salvo quanto previsto dall'articolo precedente.

11. Il Responsabile mette a disposizione del Delegato tutte le informazioni necessarie per dimostrare il rispetto degli obblighi di cui al presente Contratto e della normativa applicabile, consentendo e contribuendo alle attività di revisione, comprese le ispezioni, realizzate dal Titolare o da un altro soggetto da questi incaricato. A tale scopo il Responsabile riconosce al Delegato e agli incaricati dal medesimo, il diritto di accedere ai locali di sua pertinenza ove hanno svolgimento le operazioni di trattamento o dove sono custoditi dati o documentazione

relativa al presente contratto. In ogni caso il Delegato si impegna per sé e per i terzi incaricati da quest'ultimo, ad utilizzare le informazioni raccolte durante le operazioni di verifica solo per le finalità di cui sopra. Il Responsabile sarà, inoltre, tenuto a comunicare tempestivamente al Delegato istanze degli interessati, contestazioni, ispezioni o richieste dell'Autorità di Controllo e dalle Autorità Giudiziarie, ed ogni altra notizia rilevante in relazione al trattamento dei dati personali. Resta inteso che il presente Contratto non comporta alcun diritto del Responsabile ad uno specifico compenso e/o indennità e/o_rimborso derivante dalle attività di cui al presente articolo.